

Schema di "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016"

Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità esclusivamente mediante la compilazione del seguente modulo entro le ore 24 del **12 gennaio 2017**.

Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione.

I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

Istruzioni per la compilazione

Il modulo per l'invio delle osservazioni è suddiviso in sezioni riferite alle diverse parti del documento. È indispensabile inserire le osservazioni nelle sezioni per consentirne la migliore istruttoria ai fini dell'elaborazione del documento finale.

Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi. Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invia segnalazione.

(*):Campo da compilare obbligatoriamente.

Dati anagrafici segnalante

Nome*	Maria Concetta
Cognome*	Giardina
Email*	giardinamc@gmail.com
Tipologia utente* (selezionabile da elenco a discesa)	Segretari comunali, regionali, provinciali
Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza	Associazione professionale segretari comunali e provinciali GB.Vighenzi
Ruolo/funzione del soggetto	Presidente

Le osservazioni che verranno sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate

- A nome e per conto dell'ente di appartenenza
 A titolo personale

In ordine ai temi/paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni

Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida (§. 1)

Ambito soggettivo di applicazione (§. 2)



Titolari di incarichi politici (§. 2.1.)

Non si condivide la linea interpretativa adottata che ritiene ora assoggettati all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 lett.f) dell'art.14, anche gli amministratori dei comuni con meno di 15.000 abitanti.

La lett.f) del comma citato è infatti rimasta immutata rispetto al testo previgente e contiene il rinvio alle dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n.441. La norma a cui si fa rinvio prevede l'obbligo in capo ad alcuni titolari di cariche politiche di depositare la propria situazione patrimoniale come dettagliata ai punti 1,2 e 3 dell'art. 2 citato , obbligo che , in virtù dell'articolo 1 delle stessa legge riguarda, per gli enti locali, solo i consiglieri dei comuni con più di 15.000 abitanti .

Si può condividere una interpretazione "temporalmente orientata" del citato articolo 1 , volta a comprendere accanto ai consiglieri , anche sindaco ed assessori , in considerazione del regime vigente all'entrata in vigore della norma (1982) che non contemplava assessori esterni e che vedeva il sindaco nominato all'interno del Consiglio comunale.

Non ci sono invece elementi che consentono di ritenere superato il limite demografico fissato dalla legge n.441/1982 , né il dlgs 33/2013 o le sue modifiche introdotte con il dlgs.97/2016 ne prevedono il superamento, e neanche tale volontà del legislatore può desumersi dall'art.7 della legge delega. Si ravvisa anzi un contrasto con il comma 1-ter dell'art.3 del dlgs.33 , introdotto dal dlgs.97.

In assenza di una disposizione che imponga agli amministratori dei comuni con meno di 15.000 abitanti di comunicare la propria situazione patrimoniale alla propria amministrazione , si ritiene che le amministrazioni, per i suddetti politici, potranno e dovranno pubblicare solo i dati di cui dispongono (dalla lett a) alla lett e) , ma non anche i dati relativi alla situazione patrimoniale di cui alla lett.f).

Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (§. 2.2.)

Si esprime qualche perplessità sull'interpretazione restrittiva data al comma 1-bis , laddove si escludono gli incarichi politici dall'esenzione dell'obbligo di pubblicazione dei dati del comma 1, in caso di gratuità dell'incarico.

Se è vero che la norma cita espressamente "i titolari di incarichi o cariche di amministrazione , di direzione o di governo", specifica per gli stessi "comunque denominati", con l'intento , si ritiene, di dare una interpretazione estensiva che non escluda cariche omologhe a quelle politiche e non espressamente considerate (come nel caso di un commissario straordinario , espressamente citato tra i casi particolari del paragrafo).

Si ritiene cioè che la categoria dei titolari di incarichi e cariche di amministrazione, di direzione e di governo "comunque denominati " non sia distinta e contrapposta a quella degli incarichi politici ma al contrario li comprende, insieme a quelli omologhi per funzioni e attività.

Titolari di incarichi dirigenziali (§.2.3)



Titolari di posizioni organizzative (§. 2.4)

Non si condivide la precisazione contenuta nel primo periodo laddove si specifica che l'obbligo di pubblicazione si riferisce ai dati, informazioni e dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett.a) alla lett.f).

Il comma 1-quinques fa un generico riferimento al comma 1 ed una interpretazione puntuale della norma porta ad escludere che per le posizioni organizzative possa sussistere l'obbligo di pubblicare la situazione patrimoniale di cui alla lett.f).

Infatti mentre per la dirigenza sussiste l'obbligo di comunicare detta situazione in forza dell'art 13 comma 3 del codice di comportamento (DPR 62/2013) , detto obbligo non è previsto per i titolari di posizione organizzativa, salvo che i singoli enti non lo abbiano introdotto in fase di recepimento del codice.

Se quindi non sussiste l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale, la dichiarazione della lett.f) non può essere pubblicata.

Si osserva che mentre il comma 1-ter dell'art.14 ha espressamente previsto l'obbligo per i dirigenti di comunicare alla propria amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nulla si dice per i titolari di posizione organizzativa, nè con riferimento a questo dato, nè in merito alla situazione patrimoniale. Si ritiene che l'omissione non sia casuale in

quanto in concreto sono davvero remote le possibilità che un titolare di PO possa sfiorare il tetto retributivo del primo presidente della Corte di cassazione. Mancando quindi un preciso obbligo normativo di comunicare il dato, il rinvio al comma 1 deve essere inteso, per i titolari di posizione organizzativa, solo limitatamente ai dati in possesso dell'amministrazione indicati nel comma 1 dell'art.14.

Obbligo di comunicazione per i dirigenti (§. 3)

Soggetti cessati dall'incarico (§. 4)

Sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14 (§. 5)

Decorrenza e attuazione degli obblighi di pubblicazione (§. 6)

Altro

Con riferimento allegato 1 si segnala che, tra i titolari di incarichi dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non figurano i segretari comunali e generali che oggi a pieno titolo sono in servizio nei comuni e nelle provincie. Seppure sostanzialmente può ritenersi che i segretari svolgono le funzioni della dirigenza apicale, si rileva che quest'ultima figura ad oggi non è tipizzata ne definita dalle norme vigenti, al contrario di quella dei segretari comunali che ha invece una sua specificità che il quadro normativo attualmente non ha cancellato.

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate

Si esprime il proprio consenso

Si

No

Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni

Parte 1

Parte 2

Parte 3

NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy>

Invio